

Approvato con deliberazione consiliare n. **33** dd. **28/11/2011**

*Provincia Autonoma di Trento*

**COMUNE di MEZZANA**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE**

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm.

## INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Contributo di concessione	pag. 4
Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria, opere di urbanizzazione secondaria e opere di infrastrutturazione del territorio	pag. 8
Art. 4 - Urbanizzazione delle aree	pag. 9
Art. 5 - Calcolo dei volumi e delle superfici	pag. 10
Art. 6 - Aumento delle unità immobiliari	pag. 12
Art. 7 - Cambio di destinazione d'uso	pag. 13
Art. 8 - Piano attuativi	pag. 14
Art. 9 - Esenzione totale	pag. 15
Art. 10 - Esenzione parziale	pag. 17
Art. 11 - Edilizia convenzionata	pag. 18
Art. 12 - Destinazione dei proventi delle concessioni	pag. 19
Art. 13 - Rimborso delle somme pagate	pag. 20

**ART. 1**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall'art. 115 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. relativamente al rilascio delle concessioni edilizie ed alla presentazione di denunce di inizio attività nel Comune di Mezzana, per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili ed in tutti i casi previsti dalla suddetta legge provinciale, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.
2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica a tutti quegli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico così come stabiliti dall'art. 47 del d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.

## **ART. 2 CONTRIBUTO DI CONCESSIONE**

1. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia di inizio attività, nel caso in cui la realizzazione dei lavori comporti un aumento del carico urbanistico, sono subordinati alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.
2. Ai sensi dell'art. 48 del d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm., il rilascio della concessione di edificare potrà avvenire soltanto dopo l'effettuazione del pagamento delle somme dovute a titolo di contributo di concessione. Tale pagamento dovrà essere effettuato con versamento sul conto corrente intestato alla tesoreria del Comune di Mezzana entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avviso della determinazione dell'importo dovuto, termine decorso il quale l'importo stesso verrà aumentato in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti percentuali e sarà calcolato dal giorno della scadenza prevista fino al giorno dell'effettivo pagamento.
3. Nel caso in cui sia dovuto il pagamento del contributo di concessione a seguito della presentazione di denuncia di inizio attività, il comune avvia il procedimento previsto dall'art. 106, comma 5 della legge urbanistica provinciale.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di avviso della determinazione dell'importo dovuto. Termini inferiori potranno essere stabiliti in ragione di particolari esigenze e saranno comunque precisati sull'avviso di determinazione dell'importo dovuto.

In caso di mancato pagamento entro il termine prescritto, l'importo originario verrà aumentato in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti percentuali e sarà calcolato per il periodo inizialmente concesso per l'effettuazione del pagamento stesso.

4. Gli oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.
5. Il Comune, con il presente regolamento, fissa la misura percentuale d'incidenza del contributo di concessione, contenuta tra il 5 ed il 20 per cento del costo medio di costruzione stabilito con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 115, comma 4, lettera d) della legge urbanistica provinciale e dell'art. 53, comma 1 del relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.
6. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate:

### **Categoria A: EDILIZIA RESIDENZIALE**

## **A1 EDILIZIA RESIDENZIALE ORDINARIA**

**A 1/a Nuove costruzioni e ampliamenti per prima abitazione del richiedente** ⇒ **7 %**

Rientrano in questa categoria, purché qualificate non di lusso, tutte le nuove costruzioni destinate a residenza ordinaria, come definite dall'art. 57 della L.P. 1/2008, nonché gli ampliamenti laterali e le sopraelevazioni di edifici non ricadenti nell'ambito di applicazione del sopra citato art. 57, **costituenti la prima abitazione del richiedente**. Per l'applicazione di questa categoria devono sussistere i requisiti previsti dall'art. 117, comma 3 della L.P. 1/2008 ed ulteriormente specificati dall'art. 58 del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.

**A 1/a1 Interventi di cui sopra da realizzarsi nel centro storico di Mezzana** ⇒ **6 %**

**A 1/a2 Interventi di cui sopra da realizzarsi nel centro storico di Ortisè - Menas - Roncio** ⇒ **5 %**

**A 1/b Nuove costruzioni destinate a residenza ordinaria** ⇒ **9 %**

Rientrano in questa categoria, purché qualificate non di lusso, tutte le nuove costruzioni destinate a residenza ordinaria, come definite dall'art. 57 della L.P. 1/2008, **diverse** dalla prima abitazione del richiedente.

**A 1/b1 Interventi di cui sopra da realizzarsi nel centro storico di Mezzana** ⇒ **7 %**

**A 1/b2 Interventi di cui sopra da realizzarsi nel centro storico di Ortisè - Menas - Roncio** ⇒ **6 %**

**A 1/c Ristrutturazioni destinate a residenza ordinaria** ⇒ **5 %**

Rientrano in questa categoria, purché qualificate non di lusso, tutte le ristrutturazioni di edifici esistenti, senza ampliamento di volume anche in sopraelevazione, volte alla realizzazione di abitazioni destinate a residenza ordinaria, come definite dall'art. 57 della L.P. 1/2008.

**A 1/d Nuove costruzioni non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 57 e aumento di unità immobiliari** ⇒ **12 %**

Rientrano in questa categoria, purché qualificate non di lusso, tutte le nuove costruzioni non ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 57 della L.P. 1/2008, gli ampliamenti laterali e le sopraelevazioni di edifici non ricadenti nell'ambito di applicazione del sopra citato art. 57 e gli interventi che prevedono un aumento del numero delle unità immobiliari.

## **A2 EDILIZIA RESIDENZIALE DA DESTINARE AD ALLOGGI PER IL TEMPO LIBERO E VACANZE**

Edilizia residenziale da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanze ⇒ **12 %**

Rientrano in questa categoria tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti di edifici esistenti volti alla realizzazione di alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, ai sensi dell'art. 57 della L.P. 1/2008.

A 2/1 Interventi di cui sopra da realizzarsi nel centro storico di Mezzana ⇒ **10 %**

A 2/2 Interventi di cui sopra da realizzarsi nel centro storico di Ortisè - Menas - Roncio ⇒ **8 %**

## **A3 EDILIZIA RESIDENZIALE DI LUSO**

Edilizia residenziale di lusso ⇒ **20 %**

Rientrano in questa categoria gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 02 agosto 1969 (caratteristiche delle abitazioni di lusso).

## **A4 EDILIZIA ALBERGHIERA**

Edilizia alberghiera ⇒ **8 %**

Rientrano in questa categoria tutti i pubblici esercizi disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, quali gli alberghi o hotel, gli alberghi garni, i motel e gli alberghi residenziali, nonché le strutture ad essi assimilabili (esercizi extra-alberghieri).

## **Categoria B: COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL'APERTO**

**B** Complessi ricettivi turistici all'aperto ⇒ **12 %**

Rientrano in questo settore i campeggi ed in generale tutti quei complessi ricettivi all'aperto che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobile autonomo, oppure che offrono una quota della ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili.

Per le strutture edilizie ricettive permanenti presenti all'interno dei complessi ricettivi turistici all'aperto andrà applicata la categoria A4.

**Categoria C: EDILIZIA PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO**

**C1** Costruzioni per attività agricole (destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali nonché nuovi edifici da destinare ad agriturismo), industriali, artigianali, di trasporto, impianti di risalita e commercio all'ingrosso ⇒ **8 %**

**C2** Costruzioni commerciali (pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, ecc.), direzionali e destinati alla prestazione di servizi (uffici, studi professionali, banche, magazzini ed altre attività di servizio assimilabili). In via esemplificativa rientrano in tale categoria anche i maneggi, le strutture sportive e le scuole ⇒ **8 %**

**C 2/1** Parcheggi non di pertinenza completamente interrati ⇒ **5 %**

**C 2/2** Parcheggi non di pertinenza realizzati fuori terra ⇒ **6 %**

7. Per tutti gli interventi da realizzarsi mediante l'utilizzo dello strumento della deroga urbanistica di cui all'art. 41 del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm., l'importo del contributo di concessione sarà aumentato in misura pari al cinquanta per cento.

8. Per centro storico di Mezzana, Ortisè, Menas e Roncio si intende la porzione di territorio relativa al centro antico, perimetrata con apposita simbologia nelle tavole n. 16, 17, 18, n. 19 del Piano Generale degli Insediamenti Storici, parte integrante del vigente P.R.G. del Comune di Mezzana. Si intendono pertanto ricompresi nel centro storico anche i nuclei abitativi di Moresana e Daiale.

**ART. 3**  
**OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, OPERE DI URBANIZZAZIONE  
SECONDARIA E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO**

1. Per opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria si intendono quelle definite dall'art. 35 del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.
2. Per opere di infrastrutturazione del territorio si intendono quelle definite dall'art. 36 del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.

## **ART. 4**

### **URBANIZZAZIONE DELLE AREE**

1. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia di inizio attività, per interventi che comportano un aumento del carico urbanistico, è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale del richiedente a realizzarle.
2. Quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee e non è prevista la loro esecuzione da parte del comune entro un triennio, la concessione può essere rilasciata e la denuncia di inizio attività può essere presentata solo se i richiedenti si impegnano a eseguire le opere contestualmente alle costruzioni. In tal caso, il contributo di concessione da corrispondere è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o del minor costo delle opere realizzate, la cui congruità è accertata da comune in sede di rilascio della concessione e di presentazione della denuncia di inizio attività.
3. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano a essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione e della presentazione della denuncia di inizio attività si può stipulare una convenzione con il comune per fissare le modalità necessarie a consentire questo utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche più ridotta di quanto previsto il contributo per le spese di urbanizzazione a carico dell'interessato.

## **ART. 5 CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI**

1. Ai fini della determinazione del contributo di concessione non sono computati:

- a) i volumi relativi ad interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche nei limiti previsti dall'art. 86 della L.P. 1/2008;
- b) i volumi tecnici, intesi come i volumi destinati a contenere impianti aventi rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'immobile e non ubicabili all'interno della parte abitabile o agibile/usufruibile.

Per volumi tecnici si intendono i manufatti compresi nelle fattispecie previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 di data 31.01.1973.

Per quanto concerne il volume destinato a centrali termiche si precisa che, esclusivamente per caldaie alimentate con fonti rinnovabili, sarà applicato il seguente scomputo volumetrico, in funzione della potenza utile del generatore:

potenza da kw 35 e kw 100 = 50 mc di scomputo;

potenza da kw 101 a kw 500 = 100 mc di scomputo;

potenza superiore a kw 500 = 150 mc di scomputo.

I depositi di materiale combustibile relativo a fonti rinnovabili, come ad esempio il cippato di legno ed il pellet, non sono computabili ai fini della determinazione del contributo di concessione indipendentemente dalla loro dimensione, anche se provvisti di accesso pedonale e/o carrabile imposto da particolari disposizioni di legge, purché destinati esclusivamente a tali fini. Una diversa utilizzazione di detti volumi comporterà la corresponsione del relativo contributo di concessione;

- c) le legnaie, realizzate ai sensi dell'art. 55 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Mezzana, costruite completamente in legno con tamponamenti perimetrali in tavole o listelli di legno accostati in modo da costituire un grigliato, per le quali non è possibile in nessun caso il cambio di destinazione d'uso.

2. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, lettera d), della L.P. 1/2008 il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 99 della stessa L.P. 1/2008.

### **3. Categoria A – Edilizia residenziale**

Al fine della determinazione del contributo di concessione, il volume delle costruzioni residenziali è computato a metro cubo vuoto per pieno, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all'estradosso dell'ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile.

#### **4. Categoria B – Complessi ricettivi turistici all'aperto**

Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata, comprese le strutture accessorie al campeggio (docce, servizi igienici, negozi, ristoranti, bar, pizzerie, ecc.).

Per le strutture edilizie ricettive permanenti, presenti all'interno dei complessi ricettivi turistici all'aperto, il contributo è commisurato anche al costo di costruzione, è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1, e corrisponde a quello previsto per la categoria A4 - edilizia alberghiera.

#### **5. Categoria C – Edilizia per attività produttive e per il settore terziario**

Ai sensi dell'art. 116, comma 1, della L.P. n. 1/2008 e ss.mm., il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;
- b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e delle altre disposizioni in materia;
- c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto o destinati al commercio all'ingrosso;
- d) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica, così come specificate all'art. 56, comma 1, lettera a) del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.;
- e) impianti di risalita, così come specificati all'art. 56, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.

Ai sensi dell'art. 116, comma 2, della L.P. n. 1/2008 e ss.mm., il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione, per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati ad attività direzionali;
- b) costruzioni e impianti destinati ad attività commerciali, compresi i pubblici esercizi e con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso;
- c) costruzioni ed impianti destinati ad attività dirette alla prestazione di servizi.

Per la categoria C il contributo di concessione è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne), delle soffitte non usufruibili e dei porticati.

**ART. 6**  
**AUMENTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI**

1. Nel caso di interventi su edifici esistenti che prevedano un aumento del numero delle unità immobiliari, il contributo di concessione è calcolato come stabilito dall'art. 54 del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.

**ART. 7**  
**CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO**

1. Il cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo edilizio abilitativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale.
2. Il contributo è sempre dovuto per intero in caso di modifica della destinazione d'uso di volumi che in precedenza non avevano rilevanza ai fini del calcolo del contributo di concessione, quali ad esempio soffitte, garages, volumi accessori od altri interventi esenti.
3. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo per l'uso precedente.
4. Se l'intervento richiesto prevede la modifica della destinazione d'uso con contestuale aumento del numero delle unità immobiliari, ai fini del calcolo del contributo di concessione si considera solamente il cambio di destinazione d'uso ai sensi del comma 1.
5. Il contributo di concessione è sempre dovuto per intero qualora l'immobile sia stato dichiarato inagibile dal comune o dagli stessi proprietari o abbia perso la destinazione d'uso preesistente dimostrabile mediante l'assenza degli allacciamenti alle utenze comunali di acquedotto e fognatura.

## **ART. 8 PIANI ATTUATIVI**

1. I piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblico-privata sono accompagnati da uno schema di convenzione che regoli i rapporti tra gli interessati e il comune. Lo schema di convenzione indica, in particolare, l'assunzione a carico del proprietario del contributo di concessione, ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria che gli interessati si impegnano a realizzare, ovvero del minor costo di realizzazione delle opere stesse realizzate. Qualora le opere di urbanizzazione primaria possano essere utilizzate in tutto o in parte per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi o qualora le stesse assumano particolare rilevanza economica, è possibile determinare in misura anche maggiore la riduzione del contributo.
2. Qualora le opere di urbanizzazione siano realizzate dal comune, il contributo di concessione è dovuto per intero e l'amministrazione comunale, in sede di approvazione del piano, può stabilire di aumentare l'importo fino ad un massimo del 30 per cento in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona ed allo stato delle opere di urbanizzazione.
3. Quando è opportuno e tecnicamente possibile, il consiglio comunale può deliberare di ridurre l'ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l'hanno accettata. In tal caso l'edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo di concessione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

## **ART. 9 ESENZIONE TOTALE**

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 1 della L.P. 1/2008 e ss.mm., il contributo di concessione non è dovuto:
- a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole, così come specificati dall'art. 57, commi 1, 2, 3 e 4, del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.:
    - 1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo, nonché per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici
    - 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;
    - 3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di quattrocento metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi delle leggi provinciali vigenti;
  - b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi seicento metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente;
  - c) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm., tali parcheggi devono essere collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza, come definita dall'art. 113 della legge urbanistica provinciale, e sono esenti esclusivamente fino al raggiungimento degli standard minimi di parcheggio stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 59 della legge urbanistica provinciale, con i relativi spazi di manovra effettivamente funzionali all'utilizzabilità degli spazi di parcheggio. Ai parcheggi e relativi spazi di manovra, realizzati oltre il limite sopra citato andrà applicato il contributo di concessione in funzione della destinazione dell'immobile principale;
  - d) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche così come specificati dall'art. 57, comma 6, del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.;
  - e) per le opere d'interesse generale così come definite dall'art. 117, comma 1, lettera e) della legge urbanistica e dall'art. 57, comma 7, del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.;
  - f) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o sulla base di convenzioni con il comune previste dalla legge urbanistica;
  - g) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
  - h) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
  - i) per i nuovi impianti e installazioni relative alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a) della L.P. 1/2008, così come specificati dall'art. 57, comma 8, del regolamento di

attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.;

j) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione nel frattempo intervenuti, così come specificati dall'art. 57, comma 9, del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.

2. Al fine del riconoscimento dell'esenzione totale di cui agli interventi indicati al comma 1, lettera a), numero 3) e lettera b), devono sussistere i requisiti previsti dall'art. 117, comma 3 della L.P. 1/2008 ed ulteriormente specificati dall'art. 58 del regolamento di attuazione della L.P. 1/2008, approvato con d.p.p. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 e ss.mm.

L'esenzione per la prima abitazione è subordinata, ai sensi dell'art. 117, comma 4 della L.P. 1/2008, alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di presentazione della certificazione di fine lavori di cui all'art. 103 bis della medesima legge provinciale. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi ed il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. Il contributo di concessione non è dovuto comunque in tutti i casi previsti dalla legge.

## **ART. 10 ESENZIONE PARZIALE**

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 2 della L.P. 1/2008 e ss.mm., nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché qualificata non di lusso sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi quattrocento metri cubi di volume, è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Questa esenzione parziale può essere riconosciuta anche alle cooperative edilizie aventi come oggetto sociale la realizzazione della prima casa, se ciascun socio è in possesso dei requisiti di cui all'art. 117, comma 3 della L.P. 1/2008 e stipula la convenzione di cui al comma 4 dello stesso articolo. Con la convenzione ciascun socio si assume gli obblighi da essa previsti impegnandosi, in caso di violazione, a pagare direttamente le somme dovute relativamente alla propria unità immobiliare.
2. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale di cui al comma 1 valgono le stesse disposizioni previste al comma 2 del precedente articolo 9.
3. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque ha titolo al godimento del bene in base a provvedimento degli organi competenti, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.
4. Sono applicate tutte le esenzioni parziali dal pagamento del contributo di concessione previste dalla legge.

**ART. 11**  
**EDILIZIA CONVENZIONATA**

1. Per tale fattispecie si applica quanto stabilito dall'art. 118 della L.P. 1/2008 e ss.mm.

**ART. 12**  
**DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI**

1. I proventi delle concessioni edilizie, introitati ai sensi della L.P. 1/2008 e ss.mm., sono iscritti nel bilancio del Comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione di aree e d'immobili per l'edilizia abitativa, al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

**ART. 13**  
**RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE**

1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:
  - a) qualora le opere siano realizzate solo parzialmente, il rimborso è disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o denuncia di inizio attività;
  - b) qualora le opere non siano realizzate, il rimborso è disposto trascorso un anno dalla scadenza dell'efficacia della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività, salvo che l'interessato rinunci prima del decorso del predetto termine annuale.
2. Il contributo è altresì restituito nei seguenti casi:
  - a) decadenza della concessione o della denuncia di inizio attività per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
  - b) annullamento della concessione o della DIA per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la rimessa in pristino;
  - c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.
3. Nei casi previsti dal comma 2 il comune provvede al rimborso delle relative somme, con esclusione degli interessi, salvo il caso di cui alla lettera c) del comma 2 medesimo.
4. Il rimborso è disposto entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Restano salve le disposizioni del Codice civile in materia di prescrizione dei diritti.